



# DECRETO LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 (in Gazz. Uff., 24 agosto 2021, n. 202). - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

📅 08/09/2021

📌 INSOLVENCY AND RESTRUCTURING

Stefania Merati

Il Decreto Legge n. 118/2021, proposto dalla Commissione Pagni ed approvato dal Consiglio dei Ministri ad inizio agosto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto ("Decreto").

Con tale Decreto, il Governo ha introdotto nuove e ulteriori misure per contenere e superare le imponenti conseguenze prodotte dall'emergenza epidemiologica in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale.

In estrema sintesi, il Decreto interviene in tre aree: (1) viene ulteriormente rinviata l'entrata in vigore del Codice della Crisi; (2) vengono apportate delle modifiche alla Legge Fallimentare attualmente vigente per quanto concerne le procedure alternative al fallimento, (3) sono introdotti nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare alternative percorribili per la ristrutturazione e il risanamento aziendale.

- 1. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa**
- 2. Modifiche al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti**
  - 2.1. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 *septies* L. Fall.)**



- 2.2. **Convenzione in moratoria (art. 182 *opties* L. Fall.)**
- 2.3. **Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182 *nonies* L. Fall.)**
- 2.4. **Improcedibilità**
- 3. **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed esperto indipendente**
  - 3.1. **Piattaforma telematica e accesso alla composizione**
  - 3.2. **Funzionamento e misure premiali**
  - 3.3. **Misure protettive**
  - 3.4. **Conclusione delle trattative e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**
  - 3.5. **Entrata in vigore**

## 1. **D**ifferimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

L'art. 1 del Decreto differisce l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 ("*Codice della Crisi*") al **16 maggio 2022**. Inoltre, le c.d. procedure d'allerta e di composizione assistita della crisi ideate per provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, entreranno in vigore soltanto il **31 dicembre 2023**.

Sul punto il Legislatore era già intervenuto con il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020), prevedendo un primo rinvio del Codice della Crisi di un anno, al 1° settembre 2021.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, il Legislatore ha ritenuto necessario disporre un nuovo differimento – ancora più lungo per le procedure di allerta - nell'attesa di ulteriori interventi di adeguamento della normativa alla Direttiva UE 2019/1023 (le cui disposizioni devono essere recepite entro il 17 luglio 2022) e di una generale rivalutazione normativa nel mutato quadro macroeconomico complessivo. In realtà la facoltà di proroga (prevista nella direttiva stessa) è stata sfruttata da numerosi Paesi UE.

## 2. **M**odifiche al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti

A fronte del differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, il Legislatore ha deciso di anticiparne alcuni istituti, modificando direttamente gli strumenti alternativi al fallimento previsti nel Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 ("*Legge Fallimentare*"). Anche la giurisprudenza<sup>1</sup> recente in materia ha cercato di anticipare alcune disposizioni del Codice, interpretando l'attuale normativa alla luce delle future disposizioni.

Nel dettaglio, l'art. 20 del Decreto (rubricato "*Modifiche urgenti ...*") introduce delle disposizioni indifferibili, destinate - secondo alcuni Autori<sup>2</sup> - a trovare utilizzo per un periodo limitato di tempo in modo da fungere da "cuscinetto" emergenziale in attesa dell'entrata in vigore (effettiva) del Codice. Queste modifiche, infatti, entrano in vigore immediatamente, applicandosi ai ricorsi e ai procedimenti introdotti dopo il **25 agosto 2021**.

In sintesi, le principali modifiche alla Legge fallimentare riguardano

- **il giudizio di omologazione del concordato preventivo** (*inter alia* è possibile ottenere l'omologa anche in mancanza di adesione da parte

<sup>1</sup> Il riferimento è alla motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 12154 del 07 maggio 2021.

<sup>2</sup> L. PANZANI, II. D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid, in *dirittodellacrisi.it*

- dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori previdenziali);
- **i finanziamenti ed i debiti in continuità aziendale** (il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso; a determinate condizioni è possibile procedere al rimborso delle rate del mutuo con garanzia reale, alla scadenza convenuta contrattualmente; viene generalmente esteso a due anni il termine moratorio per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca);
- **il termine per presentare la proposta, il piano e la documentazione a seguito della domanda di concordato in bianco** (compreso fra 60 e 120 giorni anche in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, fino al termine dello stato di emergenza);
- **il termine per presentare il piano di risanamento attestato** (fino al **31 dicembre 2022**, il debitore che abbia depositato domanda di concordato in bianco può depositare - entro il termine per il deposito del piano - atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento);
- gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la convenzione in moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati, **nuove misure** introdotte con il Decreto che anticipano - in versione rivista e commisurati all'urgenza attuale - parte degli strumenti che entreranno in vigore con il Codice.

#### 2.1. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 *septies* L. Fall.)

Per quanto concerne i nuovi strumenti introdotti con il Decreto, di cui all'ultimo punto di cui *supra*, il

Legislatore ha deciso di estendere la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* Legge Fallimentare, anche ai **creditori non aderenti** che appartengano alla medesima categoria, a condizione che: ■ l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa (in via diretta o indiretta), ■ i crediti degli aderenti rappresentino il 75% della categoria, ■ i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

In tal modo, il Legislatore sceglie di vincolare la minoranza dissenziente dei creditori appartenenti ad una data categoria, anche qualora non si tratti di banche o intermediari finanziari<sup>3</sup>, come era invece previsto precedentemente dalla Legge Fallimentare.

Infine, il nuovo art. 182 *decies*<sup>4</sup> L. Fall prevede che ai creditori che concludano accordi di ristrutturazione si applichi l'istituto della remissione previsto per la fideiussione (i.e. la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori, mentre la remissione del debito accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri - se non per la parte del fideiussore liberato - salvo consenso alla liberazione). Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

#### 2.2. Convenzione in moratoria (art. 182 *octies* L. Fall.)

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, sono previste delle condizioni in deroga *ad hoc*.

<sup>4</sup> Per completezza, si segnala che l'ultimo comma dell'articolo in esame dispone che: "... *Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto*".

La convenzione di moratoria conclusa tra l'imprenditore (commerciale e non) e i suoi creditori, avente ad oggetto dilazioni o rinunce dei crediti, nonché la sospensione delle azioni esecutive e conservative, può essere efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. A tal fine, oltre alle condizioni appena analizzate per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa *sub* § 2.1, il Legislatore ha previsto la figura di un professionista - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) Legge Fallimentare - per l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e per la verifica dell'idoneità della convenzione nel disciplinare provvisoriamente la crisi.

### 2.3. Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182 *nonies* L. Fall.)

Per domandare l'omologa di un accordo di ristrutturazione, l'imprenditore in stato di crisi deve ottenere il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Con l'introduzione degli accordi agevolati, è necessario il consenso solamente del **30% dei creditori partecipanti**, a condizione che il debitore ■ rinunci alla moratoria del termine di 120 giorni per assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, ■ non abbia presentato ricorso per concordato in bianco e ■ non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari o esecutive prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione.

### 2.4. Improcedibilità

Il Legislatore già in pieno lockdown - con il Decreto Legge n. 23/2020 - aveva previsto l'improcedibilità di tutti i ricorsi per istanza di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Con il nuovo Decreto, vengono protetti gli imprenditori che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. In quest'ipotesi, i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento diventano improcedibili **fino al 31 dicembre 2021**.

### 3. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed esperto indipendente

La principale novità introdotta dal Legislatore con il Decreto è lo strumento della **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa. L'art. 2 dispone che l'imprenditore (commerciale, agricolo, anche sotto soglia *ex art.* 1 comma 2 Legge Fallimentare)<sup>5</sup> che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, possa chiedere la nomina di un **esperto indipendente** al segretario generale della Camera di Commercio, quando il risanamento dell'impresa risulti ragionevolmente perseguibile. L'organo di controllo societario ha il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, quale meccanismo di "allerta interna". L'iniziativa, pertanto, è su base volontaria del soggetto in crisi, ma sono previsti diversi strumenti per incentivarne l'utilizzo (*infra* § 3.2).

Il compito dell'esperto è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio - anche per mezzo del **trasferimento dell'azienda** o di rami di essa. In caso di gruppo di imprese, l'esperto può assolvere il proprio compito in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza.

---

<sup>5</sup> L'istanza non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

A tal fine, presso la Camera di Commercio dovrà ■ essere formato un **elenco**<sup>6</sup> di esperti ed ■ essere istituita una **commissione**, in carica per due anni, che nomini l'esperto a seconda del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza.

L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti per i sindaci ed essere **indipendente** rispetto l'impresa e le altre parti interessate all'operazione di risanamento<sup>7</sup>. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente<sup>8</sup>.

Come si vedrà *infra*, l'esperto non ricopre la figura di rigido controllore ma, come definito da alcuni Autori<sup>9</sup>, di facilitatore delle trattative, ausilio all'imprenditore al fine di ripristinarne l'equilibrio economico e patrimoniale e arbitro della negoziazione. Deve assicurarsi che tutti rispettino le regole pur senza ingerirsi (troppo) nella gestione aziendale.

### 3.1. Piattaforma telematica e accesso alla composizione

Il funzionamento del nuovo strumento di composizione è imperniato sull'istituzione di una **piattaforma telematica nazionale**, accessibile attraverso il sito

istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

Sulla piattaforma dovrà essere disponibile una lista di controllo particolareggiata (adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese) che contenga ■ **indicazioni operative** per la redazione del piano di risanamento e ■ un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Questi strumenti dovrebbero riuscire a dare la giusta importanza alla fase di autocontrollo e valutazione dell'imprenditore, con una funzione *lato sensu* di allerta.

La piattaforma telematica è lo strumento per poter accedere alla composizione della crisi. Infatti, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente dovrà essere presentata tramite la piattaforma: (i) compilando un modello contenente tutte le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico; (ii) inserendo un buon numero di documenti utili<sup>10</sup>.

Tutti gli aspetti tecnici dovranno essere definiti con un futuro decreto dirigenziale del Ministero della

---

<sup>6</sup> Nell'elenco possono essere inseriti dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati con precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, consulenti del lavoro con almeno tre casi, di accordi di ristrutturazione conclusi, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione. L'iscrizione all'elenco sarà altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

<sup>7</sup> Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto affinché la commissione possa valutare le circostanze esposte e, se opportuno, dopo aver sentito l'esperto provvedere alla sua sostituzione.

<sup>8</sup> Il Decreto disciplina anche il compenso da attribuirsi all'esperto nominato (art. 16), determinato in % a scaglioni sull'attivo dell'impresa debitrice ed in funzione della complessità della negoziazione da intraprendersi.

<sup>9</sup> L. PANZANI, Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid, in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it)

<sup>10</sup> Tra cui: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi; b) una relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata con un piano finanziario per i successivi 6 mesi; c) l'elenco dei creditori; d) una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento; e) il certificato unico dei debiti tributari; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi; h) un estratto aggiornato delle informazioni presenti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. Nel caso di gruppo d'impresе, l'imprenditore deve inserire nella piattaforma anche una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali.

Giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

### 3.2. Funzionamento e misure premiali

Tutta la fase delle trattative tra le parti deve essere governata dai canoni di buona fede e correttezza. Il Legislatore sottolinea ben due volte (art. 4 commi 4 e 7) questo **dovere di collaborazione** - leale e sollecita - gravante su tutte le parti in causa<sup>11</sup>. È altresì centrale l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore e sulle iniziative assunte o programmate.

D'altra parte, l'imprenditore nel corso delle trattative rimane *in bonis* e **conserva la gestione** ordinaria dell'impresa, con il compito di non causare ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori e dovendo rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente a tutti i soggetti interessati. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, l'imprenditore deve dare preventiva informazione scritta all'esperto, il quale, se ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o alle trattative, lo segnala sia all'imprenditore sia all'organo di controllo, quale forma di *moral suasion*. Nel caso in cui l'atto venga compiuto ugualmente, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria. Nella sostanza, pertanto, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione viene

condizionato dalle valutazioni dell'esperto.

L'accesso alla composizione negoziata garantisce le parti interessate **precludendo l'esperimento dell'azione revocatoria** ex art. 67 Legge Fallimentare nei confronti degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse (a determinate condizioni<sup>12</sup>) dall'imprenditore nell'esecuzione delle trattative e della strategia di risanamento. Oltre all'esonero da revocatoria, il Decreto prevede anche l'esonero dell'imprenditore dalla responsabilità penale per bancarotta.

L'esperto, dopo aver convocato l'imprenditore per valutare le concrete prospettive di risanamento – grazie altresì alle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale - prospetta le possibili strategie di intervento<sup>13</sup> fissando diversi incontri con le parti interessate al processo.

L'esperto può altresì invitare le parti a **rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti** ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. Le rilevanti conseguenze negative causate dai periodi di chiusura forzata delle attività economiche e dalle altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica hanno acceso un vivace dibattito - prevalentemente in dottrina e giurisprudenza<sup>14</sup> - in merito al

<sup>11</sup> Particolare attenzione viene rivolta alle banche e gli intermediari finanziari (nonché i loro mandatari e cessionari dei loro crediti) i quali sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 12 del Decreto gli atti posti in essere per essere stabili e non soggetti a revocatoria devono essere coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Sono, invece, soggetti a revocatoria gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti in relazione ai quali l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, o non autorizzati dal tribunale.

<sup>13</sup> Se nel corso della composizione sono assunte determinazioni che incidano su una pluralità di rapporti di lavoro (anche solo per quanto riguarda l'organizzazione o le modalità di svolgimento delle prestazioni), il datore di lavoro deve darne informazione scritta ai soggetti sindacali avviando una fase di consultazione qualora occupi complessivamente più di 15 dipendenti.

<sup>14</sup> Vedasi la Relazione tematica della Corte di Cassazione n. 56 del 8 luglio 2020.

dovere di rinegoziare le obbligazioni delle parti al fine di riportare in equilibrio il sinallagma contrattuale. Il Legislatore ha scelto di intervenire direttamente nel Decreto, pur senza prevedere una generale possibilità di revisione. Infatti la facoltà dell'esperto è limitata al caso in cui sia in gioco la continuità aziendale.

Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate sono previste una serie di misure premiali a favore dell'imprenditore (in generale con una riduzione degli interessi per debiti e sanzioni tributarie).

Nel caso in cui l'esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento viene disposta l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'incarico dell'esperto si considera comunque concluso<sup>15</sup> decorsi **180 giorni** dalla accettazione della nomina, se le parti non individuino una soluzione adeguata al superamento della crisi.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale**.

### 3.3. Misure protettive

L'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio con istanza pubblicata a registro imprese. Lo stesso giorno deve altresì depositare ricorso per chiederne la conferma o la modifica delle misure al tribunale competente ai sensi della Legge Fallimentare<sup>16</sup>, oltre che la concessione di eventuali misure cautelari necessarie nel caso. L'omesso o il ritardato deposito del

ricorso è causa di inefficacia delle misure.

L'istanza di applicazione delle misure protettive ha effetto dal giorno di pubblicazione, per cui i creditori non possono ■ acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l'imprenditore), ■ iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni/diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa<sup>17</sup>, ■ rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti (non vengono inibiti i pagamenti), ■ provocarne la risoluzione unilateralmente, ■ anticiparne la scadenza o ■ modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Le misure possono anche essere limitate a determinate iniziative già intraprese dai creditori, evitando così di colpire l'intero ceto creditorio. Inoltre, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Un'ulteriore facoltà dell'imprenditore consiste nel dichiarare che non si applichino nei suoi confronti le norme codicistiche in tema di riduzione del capitale per perdite e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La sospensione non è nuova alla normativa emergenziale in quanto è già prevista in via generalizzata dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, ma con esclusivo riferimento alle perdite relative all'esercizio 2020, con rinvio al quinto esercizio successivo quale termine per coprire le perdite.

---

<sup>15</sup> L'incarico può proseguire quando tutte le parti - senza definire esattamente quali - lo richiedano e l'esperto vi acconsenta, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale.

<sup>16</sup> Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto (ad esempio in caso di dissenso per atti straordinari compiuti dall'imprenditore), il giudice che ha emesso i provvedimenti può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure o abbreviarne la durata. Il procedimento si svolge nella forma prevista per i procedimenti cautelari, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

<sup>17</sup> Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

### 3.4. Conclusione delle trattative e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Quando è individuata una **soluzione idonea** al superamento della crisi, le parti possono, alternativamente, concludere: a) un contratto, con uno o più creditori, b) una convenzione di moratoria, c) un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto quale piano di risanamento (senza necessità dell'attestazione prevista dalla Legge Fallimentare). Il Legislatore non chiarisce la funzione dell'esperto: mero negoziatore, garante o altrimenti responsabile dell'adempimento dell'imprenditore.

Nel caso in cui non si raggiunga una soluzione idonea al superamento della crisi, l'imprenditore può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (anche ad efficacia estesa o agevolata)<sup>18</sup>, predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67 Legge fallimentare o accedere ad una delle altre procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare e complementari.

Infine, il Decreto introduce un'ulteriore (nuova) possibilità: il **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** (art.

18 del Decreto). Quando le trattative non hanno avuto esito positivo e le altre soluzioni non risultano praticabili, l'imprenditore può presentare (con ricorso) una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione. Le uniche condizioni richieste in merito alla proposta di concordato sono che: (i) venga rispettato l'ordine delle cause di prelazione; (ii) il piano sia fattibile; (iii) non rechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare ed infine (iv) che sia assicurata un'utilità a ciascun creditore. In tal caso è previsto che i creditori non votino e che l'approvazione dipenda soltanto dall'omologa del tribunale. Previsioni *ad hoc* e particolarmente celeri sono previste nel caso in cui sia programmata la cessione dell'azienda.

### 3.5. Entrata in vigore

La nuova procedura di composizione negoziata della crisi ed il concordato semplificato troveranno applicazione a partire dal **15 novembre 2021** per permettere la corretta implementazione e funzionamento della piattaforma telematica. Al momento dell'entrata in vigore, pertanto, dovrebbe essere stata approvata anche la legge di conversione del Decreto.

---

<sup>18</sup> La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta dal 75 al 60 % se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.





**Stefania Merati**

**ASSOCIATE**

 s.merati@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 – Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com